



Regolamento di polizia urbana

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 16 luglio 2012 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 dell'1 febbraio 2016.

In vigore dal 13 marzo 2016.

Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 3 settembre 2018: in vigore dal 24 ottobre 2018.

Titolo I	3
Disposizioni generali	3
Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione	3
Titolo II	3
Norme di comportamento	3
Capo I: Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza urbana e della incolumità pubblica	3
Art. 2 Disposizioni generali e comportamenti vietati	3
Art. 3 Altri comportamenti vietati	4
Art. 4 Prevenzione di situazioni di degrado che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi	4
Art. 5 Incendi ed esalazioni moleste.....	5
Art. 6 Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose.....	5
Art. 7 Sicurezza degli edifici pubblici e privati	5
Capo II: Convivenza civile, igiene e pubblico decoro	6
Art. 8 Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro.....	6
Art. 8 bis Conduzione e custodia di cani ed altri animali.....	6
Art. 9 Altri comportamenti vietati.....	7
Art. 10 Insedimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte.....	8
Art. 11 Manutenzione e decoro di terreni e fabbricati	8
<u>Art. 11 bis Attività di rimessaggio</u>	<u>8</u>
Art. 12 Divieto di cessione immobili ad uso abitativo in precarie condizioni igienico sanitarie.....	8
Art.13 Disposizioni particolari di salvaguardia del verde.....	9
Art. 14 Disposizioni sul verde privato.....	9
Art. 15 Corsi d'acqua.....	9
Capo III : Tutela della quiete pubblica e privata	10
Art. 16 Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata.....	10
Art. 17 Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche.....	10
Art. 18 Disciplina delle attività temporanee di somministrazione alimenti e bevande e dei trattenimenti danzanti temporanei	10
<u>art 18 bis Disciplina degli orari delle attività nel centro storico</u>	<u>11</u>
Art. 19 Divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di anni diciotto	11
Art. 20 Negozi ed articoli per soli adulti	11
Art. 21 Volantinaggio e distribuzione di oggetti	12
Titolo III Mediazione sociale ed educazione alla legalità	12
Art. 22 Mediazione sociale ed educazione alla legalità.....	12
Titolo IV Sistema sanzionatorio e norme finali	12
Capo I: Sistema sanzionatorio	12
Art. 23 Sanzioni.....	12
Capo II: Norme finali	13
Art. 24 Comunicazione.....	13
Art. 25 Abrogazioni	13

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1 Il regolamento di polizia urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza di tutti i cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, in particolar modo, dei soggetti deboli: anziani, bambini, disabili e persone comunque svantaggiate.

2 Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali di disposizioni vigenti in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità,
- b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro,
- c) tutela della quiete pubblica e privata,
- d) mestieri e attività lavorative,
- e) mediazione sociale ed educazione alla legalità,

nel rispetto delle disposizioni della legge n. 689 del 1981.

Titolo II

Norme di comportamento

Capo I: Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza urbana e della incolumità pubblica

Art. 2 Disposizioni generali e comportamenti vietati

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione.
2. In particolare, al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impedisca la fruibilità determinando lo scadimento della qualità urbana, è vietato:
 - a) usare impropriamente e arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - b) avere, nelle strade e aree pubbliche o ad uso pubblico, atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare;

- c) impiegare per la pratica dell'accattonaggio, cuccioli di animali, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà;
- d) creare bivacchi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, ostruire le soglie degli ingressi degli edifici pubblici e privati;
- e) soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- f) limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio o rendere pericoloso o difficoltoso l'accesso alle stesse;
- g) circolare creando pericolo con tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico che non siano a ciò espressamente destinate;
- h) circolare a torso e/o piedi nudi;
- i) occupare o utilizzare con qualsiasi veicolo, attrezzo o materiale vario, senza alcuna preventiva autorizzazione aree e spazi pubblici o ad uso pubblico.
- l) E' vietato l'uso, senza giustificato motivo, di qualunque mezzo o indumento o manufatto finalizzato a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico"

Art. 3 Altri comportamenti vietati

1. A tutela dell'incolumità pubblica è vietato:

- a) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- b) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte, portare tali oggetti in luoghi pubblici del centro abitato, senza la dovuta diligenza;
- c) tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;
- d) salire, sostare, camminare, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di corsi d'acqua, costituendo pericolo per la propria e l'altrui incolumità.

Art. 4 Prevenzione di situazioni di degrado che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

- 1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, l'Amministrazione comunale attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscano l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e l'accattonaggio molesto.
- 2. L'Amministrazione comunale favorisce in particolare i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.
- 3. A tal fine è vietato fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti

che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento e le modalità di comportamento, manifestino di esercitare tale attività.

4. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando grave turbamento, spavento o molestia ad altri soggetti, sostanze stupefacenti in aree pubbliche e luoghi visibili al pubblico.
5. È vietato richiedere denaro in modo petulante e molesto, specie se con bambini, oppure atteggiandosi in modo ripugnante o vessatorio, o con modalità travisate per destare l'altrui pietà o compassione, davanti ed in prossimità dei luoghi di culto, dei cimiteri e relative pertinenze, presso le intersezioni stradali, nei parchi pubblici, nelle vie e piazze del centro storico, all'interno ed in prossimità dei mercati, nelle aree prospicienti l'ufficio postale, la stazione ferroviaria, le fermate degli autobus, l'ospedale, le case di cura e riposo, davanti o in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali, davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.
6. Nei luoghi indicati nel comma precedente è altresì vietato:
 - a) consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi ivi esistenti.

Art. 5 Incendi ed esalazioni moleste

1. In tutto il centro abitato è vietato bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato tali accensioni sono consentite nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dalle autorità competenti, nonché qualora sussistano condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio e purché non si promanino esalazioni moleste.
2. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

Art. 6 Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposti al potenziale pericolo di contatto con il pubblico devono essere adeguatamente installati, posizionati e protetti.
3. È vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 7 Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale e del regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, inclusi terreni e campi incolti, in buono stato di

manutenzione e pulizia, in modo da prevenire pericoli, rovina, allagamenti e pregiudizio per i profili igienici.

2. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorevoli all'insediamento abusivo di soggetti e all'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alle necessarie misure di sicurezza e di verificarne l'efficacia nel tempo.
3. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie ed ogni manufatto o rottame veicolare introdotto nell'edificio e nell'area di pertinenza.

Capo II: Convivenza civile, igiene e pubblico decoro

Art. 8 Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:
 - a) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, manufatti di arredo urbano e monumenti, pali della pubblica illuminazione e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - b) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età degli anni 12;
 - c) lanciare, depositare e gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - d) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
 - e) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
 - f) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;
 - g) ostruire o deviare il corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti;
 - h) abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, residui di sigarette, chewingum e rifiuti vari e sputare;
 - i) insozzare il suolo pubblico con sostanze che comportino l'imbrattamento ed il danneggiamento della pavimentazione quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi e vernici.

Art. 8 bis Conduzione e custodia di cani ed altri animali

- a) Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi devono

altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.

- b) Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Il detentore dovrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto e ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
- c) In ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.
- d) E' fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili.

Art. 9 Altri comportamenti vietati.

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali;
- c) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- d) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento, sulle aree pubbliche;
- e) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali, case di riposo, scuole e luoghi di culto, fatti salvi i battitori mercatali;
- f) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, compiere altre attività simili, in assenza di titolo professionale e nel rispetto delle dovute cautele;
- g) somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici ed in particolare a piccioni e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e proprietà private.

Art. 10 Insedimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

1. È vietato esercitare il campeggio o dimorare abitualmente in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non autorizzato. Le forze dell'ordine procedono ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate; procedono altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico.

Art. 11 Manutenzione e decoro di terreni e fabbricati

1. Ogni terreno e fabbricato deve essere tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità.
2. Le aree private industriali, artigianali, terziarie e commerciali devono essere tenute in condizioni di sicurezza nonché diligentemente, ordinate mantenute e pulite e per non costituire o divenire elementi edilizi di degrado tali da compromettere il contesto territoriale di riferimento sotto il profilo della sicurezza urbana, di igiene e di decoro.
3. È vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, infissi, muri, manufatti o infrastrutture.
4. L'Amministrazione comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme.
5. È fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di sgomberare la neve sui marciapiedi prospicienti gli stessi al fine di prevenire ogni pericolo per l'incolumità pubblica, osservando altresì gli obblighi stabiliti dalle autorità e dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
6. Le infrazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 500,00.

11-bis Attività di rimessaggio

1. L'occupazione e l'utilizzazione di suolo privato, anche saltuaria ed occasionale, per attività di rimessaggio di veicoli in assenza di titolo abilitativo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione pecuniaria di € 500,00.
2. L'occupazione per l'attività di rimessaggio di una superficie superiore a quella prevista nel titolo abilitativo, ovvero per un numero di veicoli superiore alla capienza massima è soggetta alla sanzione pecuniaria di € 400,00.

Art. 12 Divieto di cessione immobili ad uso abitativo in precarie condizioni igienico sanitarie

È fatto divieto a chiunque di cedere in locazione, consentire l'occupazione a qualsiasi titolo, od ospitare persone in locali ad uso residenziale privi dei requisiti normativi minimi previsti dal D.P.R. n.380/2001, artt. 24 e 25, e dal R.L.I., artt. 3.1.7 e 3.1.8, in particolare per alloggi:

- a) privi di servizi igienici propri ed incorporati nell'alloggio;
- b) alloggi impropri (soffitte, seminterrati, rustici, box);
- c) mancanza di struttura di riscaldamento e di acqua potabile;

- d) mancanza di disponibilità del servizio cucina;
- e) in condizioni di degrado tale da pregiudicare l'incolumità degli occupanti.

Art.13 Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

1. Fatti salvi gli specifici obblighi e divieti previsti dal regolamento comunale per la tutela del verde urbano, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti, è comunque vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare e sostare con veicoli su aiuole, manti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole.
2. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati è vietato l'accesso a tutti i veicoli a motore.
3. È vietato allestire tavoli, panche o altre similari attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri, senza autorizzazione.
4. È altresì vietato salire sugli alberi, scuoterli, appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa che possa anche danneggiarli.

Art. 14 Disposizioni sul verde privato

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada e dal regolamento comunale per la tutela del verde urbano, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo per i veicoli e per i pedoni. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 15 Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, nei corsi d'acqua è vietato:
 - a) fare il bagno,
 - b) lavare veicoli, oggetti o animali,
 - c) versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere,
 - d) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo lungo le rive,
 - e) gettare ramaglie varie e residui vegetali lungo i corsi d'acqua.

Capo III : Tutela della quiete pubblica e privata

Art. 16 Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

1. L'Amministrazione comunale tutela, con variegate azioni, la quiete e la tranquillità delle persone, quali presupposti della qualità della vita in una città sostenibile.
2. Chiunque eserciti un'attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare il quieto vivere nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato, tenuto conto del riposo dei bambini, degli anziani e delle persone ammalate.

Art. 17 Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche

1. Nelle strade e nelle aree pubbliche è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione e con il forte vociare, specie nelle ore notturne.
2. Altresì nelle abitazioni o dimore private è vietato recare disturbo, in modo particolare nelle ore notturne, con rumori di qualsiasi natura fuori dai limiti di tollerabilità.
3. I gestori dei locali come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio per la quiete pubblica o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuoverne le cause.

Art. 18 Disciplina delle attività temporanee di somministrazione alimenti e bevande e dei trattenimenti danzanti temporanei

1. Le attività dovranno essere esercitate in osservanza delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di pubblica sicurezza, edilizia, urbanistica, ambiente, igienico sanitaria, di polizia urbana, prevenzione incendi e sul contenimento acustico.
2. È fatto divieto assoluto di vendere e somministrare bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
3. L'attività di somministrazione e di intrattenimento dovrà cessare alle ore 24:00.
4. Per ogni diffusione strumentale e sonora si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli dal 49 al 52 delle norme tecniche di attuazione della zonizzazione acustica vigente.

Art. 18-bis Disciplina degli orari delle attività nel centro storico.

1. Nell'area del centro storico e precisamente:

- Piazza Bolognini;
- via Colombo;
- via Dei Tasca;
- via 4 Novembre;
- via Parietti;
- via Decò e Canetta dal civico n.1 al n.46 (nel tratto compreso tra P.zza Papa Giovanni XXIII e via Parietti);
- via Dante (nel tratto compreso tra la via IV Novembre e Piazza Giovanni XXIII);
- Piazza Giovanni XXIII;
- via Italia (nel tratto compreso tra P.zza Giovanni XXIII e via Cerioli);
via Cerioli;
- via Cesare Battisti (nel tratto compreso tra i numeri civici 1-31 ed i civici 2-18);

stante la specifica conformazione urbanistica, caratterizzata da vicoli stretti e limitate aree di sosta, e la necessità di contemperare gli interessi commerciali degli esercenti e le primarie esigenze di vivibilità dei residenti, spesse volte già compromesse da gravi episodi di disvalore sociale, tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di esercizi di vicinato, di artigianato alimentare e non alimentare, e in generale di servizi vari alla persona, devono cessare alle ore 22.00.

2. Le infrazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 500,00.

Art. 19 Divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di anni diciotto

1. È fatto tassativo divieto di vendere e somministrare presso pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali di qualsiasi tipo, nonché in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, ai minori di anni diciotto, bevande alcoliche di qualunque gradazione.
2. Tale divieto si estende anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
3. I titolari dei pubblici esercizi, esercizi commerciali e gli organizzatori di manifestazioni devono rendere visibile un apposito avviso di divieto agli utenti.

Art. 20 Negozi ed articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti posti in vendita.
2. Negli esercizi commerciali, in cui si vendono anche altri articoli di libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza e gli articoli erotici devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.

Art. 21 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme di legge e il regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non rechi pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Il volantinaggio può essere effettuato solo a persone fisiche ed è vietato lasciare sotto i tergicristalli o tra le portiere dei veicoli in sosta qualsiasi volantino pubblicitario.

Titolo III Mediazione sociale ed educazione alla legalità

Art. 22 Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. L'Amministrazione comunale favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia locale e gli uffici dell'Amministrazione comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.

Titolo IV Sistema sanzionatorio e norme finali

Capo I: Sistema sanzionatorio

Art. 23 Sanzioni

1. Le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento, ad esclusione dell'art. 12 e dell'art. 19, fatte salve le disposizioni penali in materia, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00, con le modalità della legge n. 689 del 1981, con facoltà di pagamento di € 100,00 a titolo di oblazione, entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento.
2. Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 12 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria della somma fissa di € 500,00, con facoltà di pagamento di € 500,00 a titolo di oblazione, entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento. All'accertamento della violazione consegue la segnalazione ai competenti uffici tecnici comunali per i provvedimenti di competenza.
3. Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 19 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa della somma fissa di € 500,00.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del regolamento di polizia urbana per il decoro della città sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare un'attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore, anche ai fini dell'art. 11 della legge 689/81.

5. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto all'autorità competente per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificare al trasgressore.
6. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato o vi ottemperi oltre i termini previsti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

Capo II: Norme finali

Art. 24 Comunicazione

1. L'Amministrazione comunale promuove la più ampia comunicazione delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana mediante specifiche iniziative divulgative ed illustrative, rivolte anche a comunità e soggetti di origine straniera.

Art. 25 Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni previgenti contrarie ed incompatibili con le norme del presente regolamento.